**Decreto del Presidente della Regione**

**17 ottobre 2012 n. 0209/Pres.**

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l’accesso al credito in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012.**

Elenco DPReg di modifica:

Modifiche apportate dal DPReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2015, n.15).

Modifiche apportate dal DPReg. 3/7/2014, n. 0131/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n.29).

Modifiche apportate dal DPReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/08/2014, n.34).

Modifiche apportate dal DGReg. 18/12/2014, n. 2485 (B.U.R. 31/12/2014, n.53). (*tasso interesse*)

Modifiche apportate dal DPReg. 7/09/2016, n. 0169/Pres (B.U.R. 21/09/2016 n. 38)

INDICE

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**

**FINALITA’ E INTERVENTI**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

**TITOLO II**

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 3 Istruttoria bancaria della domanda per l’attivazione degli interventi

Art. 4 Istanza di deliberazione degli interventi

Art. 5 Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione

Art. 6 Contratto di finanziamento e tassi d’interesse

Art. 7 Garanzie

Art. 8 Regimi d’aiuto

Art. 9 Intensità dell’aiuto

**CAPO II**

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FRIE E SUL FONDO PER LO SVILUPPO**

Art. 10 Beneficiari

Art. 11 Iniziative finanziabili

Art. 12 Spese ammissibili per nuovi investimenti

Art. 13 Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti

Art. 14 Caratteristiche del finanziamento agevolato

**CAPO III**

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO AZIENDALE A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO**

Art. 15 Beneficiari

Art. 16 Iniziative finanziabili

Art. 17 Spese ammissibili per le iniziative d’investimento e avvio d’impresa

Art. 18 Prestiti partecipativi per il sostegno di iniziative di sviluppo aziendale

Art. 19 Caratteristiche dei finanziamenti agevolati

**TITOLO III**

**GARANZIE AGEVOLATE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 20 Tipologia delle garanzie

Art. 21 Beneficiari finali

Art. 22 Istruttoria bancaria e finanziaria della domanda per l’attivazione degli interventi

Art. 23 Istanza di deliberazione degli interventi

Art. 24 Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione

**CAPO II**

**REGIME D’AIUTO E CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGEVOLATE**

Art. 25 Regime d’aiuto

Art. 26 Entità della garanzia agevolata e intensità dell’aiuto

Art. 27 Efficacia della garanzia agevolata

**CAPO III**

**ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE AGEVOLATE**

Art. 28 Inadempimento dell’impresa beneficiaria finale

Art. 29 Attivazione della garanzia agevolata

Art. 30 Surroga e azioni di recupero

**TITOLO IV**

**VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE**

**CAPO I**

**VINCOLI E CONTROLLI**

Art. 31 Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati

Art. 32 Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano “aiuti a finalità regionale” ed i finanziamenti FRIE a favore di imprese artigiane

Art. 33 Subentro di altro soggetto nel beneficio dell’incentivo

Art. 34 Adempimenti specifici

Art. 35 Sicurezza sul lavoro

Art. 36 Documentazione, ispezioni e controlli

Art. 37 Revoche

Art.38 Revoca dei finanziamenti agevolati

Art.39 Revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia agevolata

Art.40 Assistenza tecnica alle imprese

**CAPO II**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 41 Disposizioni transitorie

Art. 42 Abrogazioni e rinvii

Art. 43 Entrata in vigore e durata

Allegato A Valori cauzionali delle garanzie che assistono i finanziamenti agevolati (riferito all’articolo 7)

Allegato B Zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale (riferito agli articoli 8, comma 2, e 14, comma 2)

Allegato C Settori di attività economiche esclusi dal campo di applicazione dei regolamento (CE) n.

1998/2006 e n. 800/2008 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, lettera a), e 21, comma 1)

Allegato D Attività di servizi (riferito all’articolo 15, comma 1, lettera b)

Allegato E Attività con ammontare massimo dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo maggiorati (riferito all’articolo 19, comma 5)

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**

**FINALITA’ E INTERVENTI**

**Art. 1**

**Finalità**

1. In attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi in forma di interventi finanziari agevolati a valere:

a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), richiamato all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012, di seguito denominato FRIE;

b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2012, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo;

c) sulla Sezione per le garanzie istituita nell’ambito del FRIE, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2012, di seguito denominata Sezione per le garanzie.

c bis) sulla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione istituita nell’ambito del Fondo per lo sviluppo, di cui all’articolo2, comma 2, della legge regionale 2/2012, di seguito denominata Sezione smobilizzo credito PA.

2. In conformità agli articoli 5, 6, 6 bis e 7 della legge regionale 2/2012, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nelle seguenti forme di intervento:

a) mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento di cui all’articolo 11, di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul FRIE;

b) finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento e sviluppo aziendale di cui all’articolo 16, di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo Sviluppo;

c) garanzie agevolate a valere sulla Sezione per le garanzie sulle operazioni di finanziamento di cui all’articolo 20, comma 1, di seguito denominate garanzie agevolate

d) contributi a fondo perduto a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA, a sollievo degli oneri a carico delle imprese in relazione ad operazioni di smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici, di cui all’art. 19 ter;

e) finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA, complementari agli incentivi di cui alla lettera d).

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) Banche convenzionate: le banche convenzionate con l’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012;

b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 2/2012, competente in materia di amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA nonché deliberazione dei relativi interventi finanziari;

c) Segreteria FRIE: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del FRIE e della Sezione per le garanzie, in base alla convenzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002);

d) Segreteria Fondo per lo sviluppo: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA, in base alla convenzione di cui all’articolo 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);

e) responsabili delle Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo: i responsabili delle Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo, individuati in base alle disposizioni rispettivamente delle convenzioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 9/2003 e di cui all’articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, che svolgono la funzione di responsabili del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

f) confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326;

g) Cogaranti: i confidi convenzionati con l’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 5, della legge regionale 2/2012 e gli altri soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 13, comma 15, della legge regionale 2/2012 medesima;

h) finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio e lungo termine: rispettivamente, finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi e finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi;

i) avvio dell’iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;

2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all’Amministrazione comunale ovvero, nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione, la data della prima fattura;

3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all’impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

3 bis) nel caso di acquisto di beni immobili, anche tramite locazione finanziaria con patto di riscatto, la data di trasferimento della proprietà specificata bel contratto;

i bis) pubbliche amministrazioni debitrici:

a) i comuni, le province e gli altri enti locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), la Regione e gli enti strumentali e funzionali della Regione, nei cui confronti le imprese di cui all’articolo 19 bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i ter)

b) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diverse da quelle di cui alla lettera a), nei cui confronti le imprese di cui all’articolo 19 bis, comma 1, sono titolari di credito di cui alla lettera i ter) sorti durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.

i ter) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici: crediti di somme dovute alle imprese di cui all’articolo 19 bis, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni debitrici per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati in conformità all’articolo 9, comma 3 bis, 3 ter e 3 quater, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi li quadro strategico nazionale);

i quater) istituto finanziatore convenzionato: le banche che hanno stipulato convenzione con l’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 6 bis, comma 4, della legge regionale 2/2012, presso le quali sono effettuate le operazioni di smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici per l’attuazione degli incentivi di cui all’articolo 1, comma2, lettere d) ed e), e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che hanno stipulato convenzione con l’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 2/2012;

i quinquies) tasso di riferimento: il tasso di interesse applicato alla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

**TITOLO II**

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 3**

**Istruttoria bancaria della domanda per l’attivazione degli interventi**

1. La domanda per l’attivazione degli interventi di finanziamento bancario mediante l’utilizzo di provvista a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo è presentata dall’impresa alla Banca convenzionata presso la quale intende stipulare il contratto di finanziamento, prima dell’avvio dell’iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012.

**Art. 4**

**Istanza di deliberazione degli interventi**

1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria, la Banca convenzionata trasmette l’istanza di deliberazione dell’intervento, sottoscritta dall’impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria FRIE o della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet della Regione.

**Art. 5**

**Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione**

1. Le istanze di cui all’articolo 4 sono istruite dalla Segreteria FRIE ovvero dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di deliberazione, completata l’istruttoria, i responsabili delle Segreterie propongono al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell’intervento.

2. Sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dai responsabili della Segreteria FRIE e della Segreteria Fondo per lo sviluppo riguardanti le istanze ammissibili all’incentivo, il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione del finanziamento agevolato.

Qualora le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nel corso del mese considerato, il Comitato di gestione applica i seguenti criteri di valutazione:

a) creazione di nuova occupazione ovvero mantenimento del livello occupazionale in presenza di gravi difficoltà di mercato dovute all’andamento negativo della situazione economica del settore interessato, assegnando un punteggio massimo pari a 30;

b) congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi dell’iniziativa, inclusi quelli relativi all’occupazione, assegnando un punteggio massimo pari a 25;

c) capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici, assegnando un punteggio massimo pari a 15;

d) integrazione delle iniziative nell’ambito di processi di internazionalizzazione dell’attività d’impresa, assegnando un punteggio massimo pari a 15;

e) adeguatezza dello schema organizzativo e delle professionalità disponibili rispetto agli obiettivi dell’iniziativa, assegnando un punteggio massimo pari a 10.

3. Nel caso dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo, a parità di livello di valutazione sono finanziati con priorità i progetti di imprenditoria giovanile e femminile. Nel caso dei finanziamenti a valere sul FRIE nonché, una volta applicato il criterio di priorità di cui al periodo precedente, nel caso dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo, a parità di livello di valutazione gli interventi sono finanziati in base all’ordine cronologico di ricevimento delle istanze presso la Segreteria FRIE ovvero presso la Segreteria Fondo per lo sviluppo.

4. Se ritiene di non poter deliberare sull’istanza senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte delle Segreterie che vi provvedono entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria i responsabili delle Segreterie propongono al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell’intervento.

5. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di deliberazione presso la Segreteria FRIE ovvero la Segreteria Fondo per lo sviluppo.

6. In ordine agli interventi proposti ai quali non è stato concesso il finanziamento agevolato per insufficienza di disponibilità nel corso del mese considerato, è deliberata l’ammissione all’esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo.

7. Nel caso in cui l’istanza sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza.

8. L’istanza di finanziamento agevolato che, valutata ammissibile all’intervento e proposta all’esame del Comitato di gestione, risulti non accolta in virtù dell’applicazione dei commi 2 e 6 nel mese di riferimento e nei successivi mesi compresi nel periodo di cui all’articolo 33, comma 6, della legge regionale 7/2000, è archiviata con provvedimento espresso di diniego da parte del Comitato di gestione.

9. In relazione alle previsioni di cui ai commi 7 e 8, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. 10. Al fine di determinare l’ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi, il Comitato di gestione tiene conto dei termini di restituzione delle somme trasferite dalla Regione con espresso obbligo di rimborso.

**Art. 6**

**Contratto di finanziamento e tassi d’interesse**

1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione la Banca convenzionata è tenuta a stipulare un contratto di finanziamento bancario con il soggetto beneficiario e ad erogare l’importo dello stesso in conformità a quanto previsto nella convenzione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012. La Banca convenzionata assume il rischio delle perdite sull’operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

2. I finanziamenti agevolati di cui al presente titolo sono concessi a tassi variabili o fissi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito internet della Regione, in relazione all’andamento della situazione economica e del mercato del credito, con riferimento rispettivamente all’Euribor a sei mesi e al tasso fisso pari all’IRS (*Interest Rate Swap*) corrispondente al periodo di durata dei finanziamenti medesimi.

**Art. 7**

**Garanzie**

1. Tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al presente titolo devono essere assistiti da garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee.

1 bis) Le quote minime dei finanziamenti agevolati di cui al presente titolo sono predeterminate con deliberazione del Comitato di gestione secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell’aumento di importo e durata dell’operazione.

2. Il valore cauzionale delle garanzie di cui al comma 1 è determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all’allegato A, modificabili in base all’andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

3. In sede di presentazione dell’istanza di deliberazione dell’intervento possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli di cui al comma 2 purché adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta.

4. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

**Art. 8**

**Regimi d’aiuto**

1. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 14\_34\_1\_DPR\_167\_2\_ALL1 applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) di tale regolamento.;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 alle imprese che effettuano gli investimenti oggetto di agevolazione nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell’intervento.>>

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 alle imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati

dall’art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 25 febbraio 2015 nel prosieguo denominate PMI.

4. Salvo quanto previsto al comma 6, le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo concernenti i servizi di consulenza sono concesse ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008.

5. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo non possono essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 qualora l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti superi le soglie stabilite, distintamente per categoria, all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo.

6. Nel caso delle iniziative di cui all’articolo 11, comma 1 ter e di cui all’articolo 16, comma 1 ter, e comma 2, lettera b), ovvero, su domanda del soggetto richiedente, in alternativa a quanto previsto al comma 1, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. In tale caso, ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola “de minimis”, il legale rappresentante dell’impresa rilascia, al momento della presentazione dell’istanza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE), dalla “impresa unica” di cui l’impresa fa parte ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis” applicabile.

7. Non possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente titolo le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso in cui l’agevolazione sia concessa ai sensi di tale regolamento.

8. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 non possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente titolo le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

9. Non possono comunque beneficiare dei finanziamenti di cui al presente titolo le iniziative per la realizzazione delle quali i soggetti richiedenti hanno ottenuto incentivi a valere sul Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

**Art. 9**

**Intensità dell’aiuto**

1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l’intensità dell’aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell’intervento.

2. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l’intensità dell’aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 l’intensità dell’aiuto non può superare il 50 per cento delle spese ammissibili.

4. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 di tale regolamento comunitario, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi nn può superare100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari”

5. L’intensità dell’aiuto è calcolata in conformità all’articolo 39, comma 5, della legge regionale 7/2000, all’articolo 5, paragrafo1, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008 e all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 140/2013.

**CAPO II**

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO A**

**VALERE SUL FRIE**

**Art. 10**

**Beneficiari**

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRIE le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell’allegato C, modificabile, in relazione ad eventuali variazioni dalla pertinente normativa dell’Unione europea, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive da pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

1bis) In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRIE anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell’istanza. Il finanziamento agevolato concesso è revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all’attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzata l’iniziativa finanziata.

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

**Art. 11**

**Iniziative finanziabili**

1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del FRIE sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d’investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

1 bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del FRIE sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d’investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

1 ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore delle PMI sia a favore di grandi imprese

a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1bis;

b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d’investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1 bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, per le quali si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 12.

2. In conformità all’articolo 2, ai commi 1, 1bis e 1 ter, della legge 908/1955 e nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero dal regolamento (UE) n. 651/2014, sono finanziabili le iniziative d’investimento rientranti nelle tipologie di cui ai commi 1, 1bis e 1 ter,

a) aventi carattere di attività industriali, ossia di attività imprenditoriali dirette alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché di attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno di siffatte attività, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione;

b) relative ad attività svolte da imprese artigiane iscritte all’Albo di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002;

c) aventi carattere di attività turistico – alberghiera, ossia di attività imprenditoriali dirette a ricevere i turisti che per motivi economici, ricreativi, artistici, culturali, sanitari ed ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale;

d) relative al settore delle costruzioni navali.

**Art. 12**

**Spese ammissibili per nuovi investimenti**

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, lettera a) sono ammissibili le spese concernenti:

a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni;

b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;

c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;

d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all’impresa richiedente scelto dalla Banca convenzionata.

3. Ai fini di cui al comma 1, l’acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.

4. Ai fini dell’ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento, devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 31, comma 1, e, se del caso, di cui all’articolo 32, comma 1.

5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell’immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 31, comma 1, e, se del caso, di cui all’articolo 32, comma 1.

6. Ad eccezione del caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014a una grande impresa, se sono rispettate le seguenti condizioni l’acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), può riguardare beni usati:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;

c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall’impresa beneficiaria; nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’incentivo;

b) i beni finanziati sono ammortizzabili;

c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, fermo restando quanto previsto all’articolo 31 della legge regionale 7/2000;

d) i beni finanziati devono figurare all’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno cinque anni ovvero per almeno tre anni nel caso in cui il beneficiario è una PMI, fermo restando quanto previsto all’articolo 31, nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono restare associati all’iniziativa di investimento per i medesimi periodi di tempo.

9. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 ed il beneficiario è una grande impresa, le spese di cui al comma 1, lettera e), non possono superare il 50 per cento delle spese totali ammissibili per la realizzazione dell’iniziativa.

10. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi

11. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a) relativamente a finanziamenti agevolati concessi per la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

b) relativamente a finanziamenti agevolati concessi a favore della diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, l’importo delle spese ammissibili deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.>>

**Art. 13**

**Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti**

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 1 bis, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all’impresa richiedente scelto dalla Banca convenzionata. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.

2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 12. L’acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile ai sensi del comma 1.

3. Nel caso in cui l’acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, lettera a), in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 12.

**Art. 14**

**Caratteristiche del finanziamento agevolato**

1. I finanziamenti agevolati a valere sul FRIE hanno una durata compresa tra cinque e **quindici** anni.

2. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile assicurata dai finanziamenti a valere sul FRIE è stabilita con deliberazione della Giunta regionale in conformità all’articolo 2 della legge 908/1955.

3. L’ammontare minimo dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE è pari a 500 mila euro.

L’importo massimo dei finanziamenti FRIE in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 20 milioni di euro.

4. ABROGATO

5. Le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, possono disciplinare modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato ai sensi del presente capo da parte delle Banche convenzionate.

**CAPO III**

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO E**

**SVILUPPO AZIENDALE A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO**

**Art. 15**

**Beneficiari**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, e fermi restando i casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 richiamati nell’allegato C, sono beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per lo Sviluppo:

a) le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui alla lettera b),

b) le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività di servizi elencate nell’allegato D.

1 bis) In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati per le iniziative d’investimento a avvio d’impresa a valere sul Fondo per lo sviluppo anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell’istanza, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti al comma 1 e, eventualmente, di quelli di cui al comma 2. Il finanziamento agevolato concesso è revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all’attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzata l’iniziativa finanziaria.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), le PMI di cui al comma 1, lettera a), e le imprese di cui al comma 1, lettera b), rientranti nella categoria delle PMI, che sono costituiti da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda per l’attivazione dell’intervento di finanziamento agevolato ovvero, nel caso in cui risultino da “spin off” di università o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni a tale data. Possono presentare domanda per l’attivazione di tali finanziamenti anche persone fisiche non titolari di impresa che si impegnano a costituirsi in impresa iscritta nel Registro delle imprese entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l’attivazione dell’intervento di finanziamento agevolato.

3. Ai fini di cui al comma 2, per imprese che risultano da “spin off” di università ovvero di enti pubblici di ricerca si intendono le imprese alle quali partecipano in qualità di soci università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di “spin off” secondo la pertinente disciplina interna.

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente capo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i finanziamenti agevolati di cui al presente capo non possono essere concessi:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.>>.

**Art. 16**

**Iniziative finanziabili**

1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d’investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito;

1 bis) Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa di investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

1 ter) Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a fronte di PMI sia a favore di grandi imprese:

a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1bis;

b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d’investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1 bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere utilizzate inoltre:

a) per l’attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese di cui all’articolo 15, comma 2, per la realizzazione di iniziative concernenti:

1) iniziative di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale (“seed”);

2) sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale da parte di imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto (“start up”);

3) acquisto di azienda o ramo d’azienda al fine del mantenimento sul mercato dell’attività economica relativa al complesso aziendale acquistato;

b) per l’attivazione di finanziamenti agevolati in forma di prestiti partecipativi a favore delle imprese di cui all’articolo 15, comma 1, costituite quali società di capitale, finalizzati a sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale connesse:

1) alla ricapitalizzazione delle società;

2) alla capitalizzazione di società risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.

**Art. 17**

**Spese ammissibili per le iniziative d’investimento e avvio d’impresa**

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 16, commi 1, lettera a), 1 bis, lettera a) e 1 ter, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 12. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti l’esecuzione di studi e l’acquisizione di consulenze esterne per l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti o di un prodotto esistente su nuovi mercati e per il ricorso a nuovi sistemi e tecniche di gestione aziendale.

2. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 16, commi 1, lettera b) e 1 bis, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 13.

3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 12. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti i costi amministrativi di costituzione dell’impresa, l’esecuzione di studi e l’acquisizione di consulenze e servizi esterni, compreso l’utilizzo di laboratori non disponibili presso il beneficiario, la progettazione e realizzazione di siti internet, nonché, nella percentuale massima del 60 per cento del loro ammontare, i costi del personale impiegato nel corso dell’anno successivo alla presentazione della domanda di attivazione dell’intervento.

4. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), numero 3, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 13.

5. In caso di applicazione del regime d’aiuto di cui all’articolo 8, comma 6, in conformità all’articolo 13, comma 18, della legge regionale 2/2012, le nuove imprese artigiane possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, a condizione che la domanda di cui all’articolo 3, comma 1, sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

**Art. 18**

**Prestiti partecipativi per il sostegno di iniziative di sviluppo aziendale**

1. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1, il finanziamento è concesso a fronte dell’impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell’erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell’intervento, l’aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo. La società beneficiaria è ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell’ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile è alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di restituzione del prestito partecipativo, per un importo almeno pari a quello della rata, mediante:

a) versamento di denaro da parte dei soci;

b) destinazione di utili d’esercizio;

c) conversione di riserve disponibili esistenti derivanti da utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci;

d) rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da pregressi finanziamenti a favore della società.

2. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), numero 2, il finanziamento è deliberato a fronte dell’impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell’impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell’azienda, una società di capitale. L’erogazione del finanziamento è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d’importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell’azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell’impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti di denaro o destinano utili d’esercizio a titolo di conferimento relativi alla suddetta quota di capitale sociale entro le scadenze e per gli importi almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve avere luogo entro dodici mesi dalla data di deliberazione dell’intervento.

3. Il prestito partecipativo è concesso per la realizzazione di programmi di sviluppo, rafforzamento e consolidamento dell’attività economica svolta dall’impresa presso unità operative situate sul territorio regionale, in ordine alla quale la società beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione.

**Art. 19**

**Caratteristiche dei finanziamenti agevolati**

1. I finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo hanno una durata compresa tra **cinque e dieci** anni, salvo quanto previsto ai commi 2, 2bis, 3 e 5 bis.

2. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 16, comma 1, 1bis e 1ter, la durata massima è di **quindici anni**.

2bis. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 16, commi 1, 1bis e 1ter, concernenti strutture ricettive alberghiere, nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è di venti anni.

3. I finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), hanno durata compresa tra tre e cinque anni.

4. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo assicurano una copertura massima **dell’80 per cento** del programma di investimento ritenuto ammissibile. I finanziamenti concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), possono coprire fino al **90 per cento** del programma di investimento ritenuto ammissibile. I prestiti partecipativi coprono il **100 per cento** dell’importo dell’aumento di capitale. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 la copertura massima è pari al 75 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

5. L’ammontare minimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo è pari a **10 mila** euro, quello massimo è pari a **500 mila** euro. L’importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a **2 milioni** di euro.

5.1 Nel caso in cui le iniziative finanziate riguardino lo svolgimento delle attività economiche di cui all’allegato E, l’ammontare massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo è pari a **4 milioni** di euro e l’importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a **8 milioni** di euro.

5.2 In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 5 bis, l’importo massimo dei prestiti partecipativi a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficio è pari a 1 milione di euro.

5 bis. In deroga al comma1, i prestiti partecipativi concessi a favore di imprese che svolgono le attività economiche incluse nella sezione F “costruzioni, divisioni n. 41 “costruzione di edifici”, n. 42 “ingegneria civile” e n. 43 “lavori di costruzione specializzati” della classificazione delle attività Ateco 2007, hanno durata massima pari a 15 anni. In deroga al comma 5.2, nel caso di concessione di prestiti partecipativi di cui al primo periodo l’importo di finanziamenti in essere a valere sul Fondo per lo sviluppo a favore del medesimo beneficiario può raggiungere l’importo massimo di 3 milioni di euro.

6. Le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, possono disciplinare modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato ai sensi del presente capo da parte delle Banche convenzionate.

**TITOLO II bis**

**INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI PA**

**CAPO I**

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMPLEMENTARI**

**Art. 19 bis**

**Beneficiari**

1. Sono beneficiari degli incentivi concessi a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dell’applicazione del regolamento dell’Unione europea di cui all’articolo 19 septies, comma 1, elencati nell’allegato C;

2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001

2 bis. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 19 quater le imprese nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.

**Art. 19 ter**

**Contributi a fondo perduto**

1. I contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), sono concessi a sollievo degli oneri dell’impresa beneficiaria in relazione alle seguenti operazioni di smobilizzo di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici:

a) cessione all’istituto finanziatore convenzionato del credito pro soluto, anche nell’ambito di operazioni di factoring;

b) anticipazione dell’intero credito da parte dell’istituto finanziatore convenzionato, senza cessione dello stesso, con mandato irrevocabile all’incasso all’istituto finanziatore convenzionato.

2. Per oneri a carico dell’impresa beneficiaria si intende la differenza tra il valore nominale del credito oggetto dello smobilizzo e l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione dello smobilizzo derivante dall’applicazione dello scarto convenuto, di interessi, di commissioni e di ogni altra spesa accessoria.

2. Per oneri a carico dell’impresa beneficiaria si intende la differenza tra il valore nominale del credito oggetto dello smobilizzo e l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di smobilizzo, derivante dall’applicazione dello scarto convenuto, di interessi, di commissioni e di ogni altra spesa accessoria.

3. Nel caso dell’anticipazione di cui al comma 1, lettera b), l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di smobilizzo non può essere di misura inferiore al 70% dell’ammontare del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale; tale anticipazione non può avere scadenza anteriore alla data prevista di pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione debitrici ovvero, nel caso di certificazione emessa senza data prevista di pagamento, avere durata inferiore a 12 mesi. Gli oneri a carico dell’impresa beneficiaria sono trattenuti da parte dell’istituto finanziatore convenzionato in via anticipata all’atto dell’accredito delle somme anticipate.

4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, i contributi di cui al presente articolo sono concessi a copertura del 100% degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria.

5. L’importo del contributo concesso all’impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all’ammontare dell’interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, dalla data di accreditamento dell’importo accordato all’impresa in esito all’operazione di smobilizzo alla data prevista di pagamento da parte della pubblica amministrazione debitrici, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

6. Qualora la certificazione del credito sia emessa senza data prevista di pagamento, l’importo del contributo concesso all’impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all’ammontare dell’interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrici, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data di accreditamento dell’importo accordato in esito all’operazione di smobilizzo, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

**Art. 19 quater**

**Finanziamenti agevolati complementari**

1. A complemento dei contributi di cui all’articolo 19 ter, possono essere concessi alle imprese beneficiarie i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno ammontare massimo pari all’importo degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria di cui all’articolo 19 ter, comma 2, diminuito dell’importo del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19 ter, comma 1.

3. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno durata compresa tra tre e cinque anni e un ammontare minimo di 10 mila euro. L’importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila euro.

4. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione, l’istituto finanziatore convenzionato è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con l’impresa beneficiaria e ad erogare l’importo dello stesso in conformità a quanto previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i quater). L’istituto finanziatore convenzionato assume il rischio delle perdite sul finanziamento agevolato con le modalità fissate nelle convenzioni, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

5. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono concessi ai tassi stabiliti con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2.

**Art. 19 quinquies**

**Presentazione dell’istanza di concessione**

1. L’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19 ter è presentata al Comitato di gestione dall’impresa richiedente per il tramite dell’istituto finanziatore convenzionato, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicato sul sito internet della Regione.

Il valore nominale complessivo minimo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici oggetto delle operazioni di smobilizzo in relazione alle quali è presentata la singola istanza deve essere almeno pari a euro 5.000.

2. L’istanza di cui al comma 1 è corredata da:

a) copia della documentazione relativa alla certificazione del credito;

b) copia della documentazione relativa all’effettuazione dell’operazione di smobilizzo, con evidenza del valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrici, dell’importo accreditato all’impresa beneficiaria e degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria di cui all’articolo 19 ter, comma 2;

c) dichiarazione dell’istituto finanziatore convenzionato attestante che l’operazione di smobilizzo è stata regolarmente effettuata.

2 bis. La domanda per l’attivazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater mediante l’utilizzo di provvista a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA è presentata dall’impresa all’istituto finanziatore convenzionato con le modalità stabilite nella convenzione per l’attuazione degli incentivi di cui al presente capo.

3. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda di cui al comma 2 bis in conformità alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria e di intermediazione finanziaria, l’istituto finanziatore convenzionato trasmette l’istanza di deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater, sottoscritta dall’impresa richiedente, unitamente all’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato di gestione per il tramite della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui al comma 2 bis, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicato sul sito internet della Regione.

4. L’istanza per la deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui al comma 3 è sempre corredata dalla copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell’ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura, appalto o prestazione professionale in virtù della cui esecuzione è sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice oggetto di anticipazione. Nel caso in cui l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di anticipazione sia inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, il rapporto tra l’importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l’importo accreditato ed il predetto valore nominale.

**Art. 19 sexies**

**Deliberazione dell’intervento da parte del Comitato di gestione**

1. Gli incentivi di cui al presente titolo sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le istanze di concessione sono istruite dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di concessione, completata l’istruttoria, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di concessione del contributo di cui all’articolo 19 ter e di deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater.

3. Il Comitato di gestione concede il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19 ter ed eventualmente delibera l’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater.

4. Se ritiene di non poter deliberare sulle istanze senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria Fondo per lo sviluppo che vi provvede entro il termine di quindici giorni.

Completato il supplemento di istruttoria il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia in materia di concessione del contributo di cui all’articolo 19 ter e di deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater.

5. Il Comitato di gestione adotta la concessione del contributo di cui all’articolo 19 ter e la deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di concessione presso la Segreteria Fondo per lo sviluppo. Entro il medesimo termine è effettuato il pagamento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19 ter.

6. Nel caso in cui la richiesta di concessione sia valutata inammissibile, complessivamente o con riferimento soltanto al finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater, prima della formale adozione del pertinente provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento, complessivo o con solo riferimento al finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19 quater, dell’istanza. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

**Art. 19 septies**

**Regime d’aiuto**

1. Le agevolazioni relative agli incentivi di cui al presente titolo sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, secondo periodo, e all’articolo 9, commi 4 e 5.

**TITOLO III**

**GARANZIE AGEVOLATE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 20**

**Tipologia delle garanzie**

1. Le garanzie agevolate sono prestate a favore delle Banche convenzionate e nell’interesse dei soggetti beneficiari finali di cui all’articolo 21, nella forma di cogaranzia, congiuntamente ai Cogaranti, sulle seguenti operazioni:

a) finanziamenti a medio e lungo termine, compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, per la realizzazione di investimenti aziendali presso unità operative situate sul territorio regionale;

b) prestiti partecipativi e altri finanziamenti a medio e lungo termine diretti a favorire processi di capitalizzazione aziendale;

c) operazioni di consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine;

d) altre operazioni di finanziamento, diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c), dirette a sostenere l’attività economica dell’impresa beneficiaria finale, incluse le operazioni finalizzate al riscadenzamento, alla sospensione temporanea ed all’allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie.

2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono finalizzate al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria finale presso unità operative situate sul territorio regionale. L’impresa beneficiaria finale relaziona periodicamente al Comitato di gestione in ordine allo svolgimento di tale attività economica.

3. Le operazioni di consolidamento e rimodulazione di esposizioni finanziarie di cui al comma 1, lettere c) e d) non riguardano crediti con posizioni scadute.

4. Le operazioni di cui al comma 1 sono perfezionate dalla Banca convenzionata mediante un contratto di finanziamento successivamente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 22, comma 1, ad un tasso di interesse corrispondente a quello definito nelle convenzioni in essere tra Banca convenzionata e Cogarante.

5. La concessione della garanzia agevolata non è condizionata al versamento di commissioni o corrispettivi a favore della Sezione per le garanzie, salvo diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale in relazione all’andamento della situazione economica e del mercato del credito.

6. Le garanzie agevolate non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati di cui al titolo II.

7. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concesse garanzie agevolate su operazioni destinate a finanziare l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.

**Art. 21**

**Beneficiari finali**

1. Sono beneficiari finali delle garanzie agevolate le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento dell’Unione europea di cui all’articolo 25, comma 1, elencati nell’allegato C.

2. Non possono beneficiare delle garanzie agevolate le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

**Art. 22**

**Istruttoria bancaria e finanziaria della domanda per l’attivazione degli interventi**

1. Le domande per l’attivazione degli interventi di garanzia agevolata sono presentate dai beneficiari finali alla Banca convenzionata presso la quale è effettuata l’operazione finanziaria, con le modalità stabilite nelle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, e degli articoli 7, commi 4 e 5, e 13, comma 15, della legge regionale 2/2012.

2. La Banca convenzionata sottoscrive e trasmette la domanda per l’attivazione dell’intervento di garanzia agevolata al Cogarante, unitamente alla richiesta di garanzia formulata al medesimo Cogarante secondo le modalità stabilite dalle convenzioni in essere tra Banca convenzionata e Cogarante, allegando la comunicazione dell’avvenuta deliberazione dell’operazione finanziaria, eventualmente condizionata all’ammissione alla garanzia del Cogarante ed alla garanzia agevolata, con l’indicazione delle relative condizioni.

3. Le Banche e i Cogaranti effettuano la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità, rispettivamente, alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria e l’esercizio della pertinente tipologia di attività di intermediazione finanziaria.

**Art. 23**

**Istanza di deliberazione degli interventi**

1. Completata la valutazione di cui all’articolo 22, comma 3, l’istanza di deliberazione dell’intervento sottoscritta dall’impresa è trasmessa dal Cogarante al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria FRIE, con le modalità ed i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all’articolo 22, comma 1, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet della Regione. L’istanza è corredata:

a) dalla relazione sulla valutazione effettuata dalla Banca convenzionata e dal Cogarante e dal conseguente parere in ordine alla capacità del soggetto richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall’esecuzione dell’operazione finanziaria oggetto dell’intervento;

b) dalla comunicazione dell’avvenuta deliberazione della garanzia da parte del Cogarante, eventualmente condizionata all’ammissione alla garanzia agevolata, con l’indicazione delle relative condizioni;

c) dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti ed il soddisfacimento delle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle convenzioni tra Banche, Cogaranti e Amministrazione regionale, in conformità alle previsioni delle convenzioni medesime.

**Art. 24**

**Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione**

1. Le istanze di cui all’articolo 23 sono istruite dalla Segreteria FRIE secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di deliberazione, completata l’istruttoria, il responsabile della Segreteria FRIE propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell’intervento.

2. Sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dal responsabile della Segreteria FRIE riguardanti le istanze ammissibili all’incentivo, il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione della garanzia agevolata. Qualora le disponibilità siano insufficienti ad ammettere all’incentivo tutti gli interventi proposti nel corso del mese considerato, il Comitato di gestione applica i seguenti criteri di valutazione:

a) creazione di nuova occupazione ovvero mantenimento del livello occupazionale in presenza di gravi difficoltà di mercato dovute all’andamento negativo della situazione economica del settore interessato, assegnando un punteggio massimo pari a 30;

b) congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi dell’iniziativa, inclusi quelli relativi all’occupazione, assegnando un punteggio massimo pari a 25;

c) capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici, assegnando un punteggio massimo pari a 15;

d) integrazione delle iniziative nell’ambito di processi di internazionalizzazione dell’attività d’impresa, assegnando un punteggio massimo pari a 15;

e) adeguatezza dello schema organizzativo e delle professionalità disponibili rispetto agli obiettivi dell’iniziativa, assegnando un punteggio massimo pari a 10.

3. Se ritiene di non poter deliberare sull’istanza senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria FRIE che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile della Segreteria FRIE propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell’intervento.

4. La deliberazione del Comitato di gestione è adottata entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di deliberazione presso la Segreteria FRIE.

5. La deliberazione di concessione della garanzia agevolata è notificata dalla Segreteria FRIE alla Banca convenzionata, al Cogarante ed al beneficiario finale.

6. In ordine agli interventi proposti ai quali non è stata concessa la garanzia agevolata per insufficienza di disponibilità nel corso del mese considerato, è deliberata l’ammissione all’esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo, che avrà luogo previa accettazione dell’impresa richiedente.

7. Pena la decadenza della concessione, entro tre mesi dalla notifica della deliberazione della garanzia agevolata da parte del Comitato di gestione, qualora non vi abbiano provveduto in precedenza, deve essere concessa la garanzia da parte del Cogarante e perfezionata l’operazione finanziaria da parte della Banca convenzionata mediante contratto di finanziamento, con l’indicazione delle relative condizioni, incluso il piano di rimborso.

8. Nel caso in cui l’istanza sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria FRIE comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza.

9. La domanda di garanzia agevolata che, valutata ammissibile all’intervento e proposta all’esame del Comitato di gestione, risulti non accolta in virtù dell’applicazione del comma 2 nel mese di riferimento e nei successivi mesi compresi nel periodo di cui all’articolo 33, comma 6, della legge regionale 7/2000, è archiviata con provvedimento espresso di diniego da parte del Comitato di gestione.

10. In relazione alle previsioni di cui ai commi 8 e 9, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990.

**CAPO II**

**REGIME D’AIUTO E CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGEVOLATE**

**Art. 25**

**Regime d’aiuto**

1. Le agevolazioni relative alle garanzie agevolate sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Nel caso in cui il beneficiario finale della garanzia agevolata è una PMI l’elemento di aiuto della garanzia agevolata è calcolato in applicazione del metodo di cui alla decisione della Commissione europea C (2010) 4505 del 6 luglio 2010.

3. Nei casi in cui si applica il comma 2 non possono beneficiare delle garanzie agevolate le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

**Art. 26**

**Entità della garanzia agevolata e intensità dell’aiuto**

1. La garanzia agevolata:

a) è a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione;

b) è concessa per un importo massimo garantito non superiore al 40 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria cui si riferisce;

c) affianca una corrispondente garanzia del Cogarante e sommata a questa non può essere superiore all’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria garantita; in ogni caso la percentuale di finanziamento garantita a valere sulla Sezione per le garanzie non può essere superiore a quella garantita dal Cogarante.

2. La durata della garanzia agevolata corrisponde alla durata dell’operazione finanziaria sottesa. Nel caso in cui l’operazione finanziaria abbia durata superiore a dieci anni, la garanzia agevolata è concessa limitatamente alle quote capitale previste dal piano di ammortamento nei primi dieci anni.

3. I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi agli interventi di garanzia agevolata per un importo massimo garantito complessivo che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non è superiore ad un milione e cinquecentomila euro ovvero a settecentocinquantamila euro se il beneficiario finale è un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada. L’importo massimo garantito ammonta a due milioni e cinquecentomila euro nel caso in cui il beneficiario finale è una PMI. Il medesimo soggetto può richiedere e beneficiare di più interventi di garanzia agevolata su diverse operazioni finanziarie nel limite del tetto massimo di cui ai periodi precedenti se non sussistono posizioni scadute con riferimento alle altre operazioni già oggetto di garanzia agevolata.

4. Fermi restando i limiti massimi di cui al comma 3, in relazione all’andamento della situazione economica e del mercato del credito, nonché delle risorse di cui è complessivamente dotata la Sezione per le garanzie con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito della Regione, sono stabiliti i limiti effettivi delle garanzie agevolate accordabili tempo per tempo al medesimo beneficiario in relazione alla dotazione della Sezione per le garanzie al fine di ottimizzare la distribuzione del rischio.

5. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia agevolata è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

6. Nei limiti del valore della copertura massima di cui al comma 1, lettera b), la garanzia agevolata copre un importo pari fino al 40 per cento dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, delle Banche convenzionate nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all’intimazione di pagamento di cui all’articolo 28, comma 1.

7. L’ammontare dell’impegno massimo assumibile a valere sulla Sezione per le garanzie per l’attuazione degli interventi di garanzia agevolata è dato, tempo per tempo, dall’applicazione alle disponibilità della Sezione medesima di un moltiplicatore pari a dieci.

8. La garanzia agevolata ha efficacia entro i limiti delle disponibilità della Sezione per le garanzie.

9. Le operazioni di garanzia agevolata a valere sulla Sezione per le garanzie sono ammesse alle controgaranzie di cui articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), secondo condizioni e modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.

**Art. 27**

**Efficacia della garanzia agevolata**

1. La garanzia agevolata ha effetto dalla data della sua deliberazione da parte del Comitato di gestione o dalla data di perfezionamento dell’operazione finanziaria da parte della Banca convenzionata mediante contratto di finanziamento ovvero dalla data del rilascio della garanzia da parte del Cogarante se queste sono perfezionate o rilasciate dopo la concessione della garanzia agevolata.

2. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 26, comma 2, le garanzie agevolate si estinguono ad avvenuto pagamento delle quote per capitale ed interessi delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di rimborso definito in sede contrattuale. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata coperta dalla garanzia agevolata, senza che la Banca convenzionata abbia notificato alla Segreteria FRIE situazioni di inadempimento, la garanzia agevolata è estinta.

3. Le garanzie agevolate si estinguono anticipatamente a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento sotteso ovvero si riducono proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi, la Banca convenzionata notifica l’estinzione anticipata totale o parziale alla Segreteria FRIE entro dieci giorni dall’estinzione.

4. La garanzia agevolata è inefficace e decade nei seguenti casi:

a) qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’incentivo, che la Banca convenzionata avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, all’articolo 24, comma 7, e agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 1;

c) qualora la Banca convenzionata non rispetti le forme e le modalità previste agli articoli 28 e 29 per l’attivazione della garanzia agevolata;

d) qualora si configurino altre fattispecie specificamente individuate nella convenzione tra la Banca convenzionata e l’Amministrazione regionale.

**CAPO III**

**ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE AGEVOLATE**

**Art. 28**

**Inadempimento dell’impresa beneficiaria finale**

1. In caso di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto beneficiario finale, la Banca convenzionata è tenuta ad avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto beneficiario finale intimazione di pagamento dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati, nei termini stabiliti nella convenzione con l’Amministrazione regionale.

2. L’intimazione di pagamento di cui al comma 1 può avvenire mediante l’invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. La Banca convenzionata notifica alla Segreteria FRIE l’avvio delle procedure di recupero di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di invio dell’intimazione di pagamento.

**Art. 29**

**Attivazione della garanzia agevolata**

1. Entro centoventi giorni dalla data di invio dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 28, o il termine più breve stabilito nella convenzione tra l’Amministrazione regionale e la Banca convenzionata, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del beneficiario finale, la Banca convenzionata notifica al Comitato di gestione, e per conoscenza al beneficiario finale, la richiesta di attivazione della garanzia agevolata, allegando la documentazione relativa all’operazione finanziaria garantita ed alla attivazione delle procedure di recupero del credito in conformità alle pertinenti disposizioni stabilite nella predetta convenzione.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa in conformità a quanto previsto al comma 1 e della relativa completa documentazione, il Comitato di gestione provvede al pagamento delle somme dovute in virtù della garanzia agevolata rilasciata.

3. Il beneficiario finale è obbligato a versare alla Sezione per le garanzie, a semplice richiesta, tutte le somme pagate a valere sulla stessa alla Banca convenzionata in virtù della garanzia agevolata, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’articolo 1952 del codice civile.

**Art. 30**

**Surroga e azioni di recupero**

1. Con il pagamento delle somme dovute a seguito dell’attivazione della garanzia agevolata, la gestione della Sezione per le garanzie è surrogata, nella misura di quanto corrisposto alla Banca convenzionata, nei diritti e nelle azioni della Banca medesima nei confronti del soggetto beneficiario finale.

2. Dopo l’escussione della garanzia agevolata la Banca convenzionata prosegue nella diligente gestione delle azioni intraprese con l’intimazione di pagamento di cui all’articolo 28, anche in nome e per conto della gestione della Sezione per le garanzie relativamente alla quota garantita a valere sulla Sezione per le garanzie medesima, in conformità e nei termini stabiliti nella convenzione con l’Amministrazione regionale.

**TITOLO IV**

**VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE**

**CAPO I**

**VINCOLI E CONTROLLI**

**Art. 31**

**Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati**

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al titolo II per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 11, commi 1 e 1 bis e 1ter e 16, commi 1, 1bis, 1ter e 2, lettera a), hanno l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell’incentivo, per cinque anni dalla data di completamento dell’iniziativa se beni immobili e per tre anni dalla data di completamento dell’iniziativa se mobili, materiali o immateriali.

2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell’incentivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell’investimento divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall’iniziativa finanziata.

**Art. 32**

**Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano “aiuti a finalità regionale” ed i finanziamenti FRIE a favore di imprese artigiane**

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 31, nel caso in cui l’agevolazione relativa ai finanziamenti agevolati di cui al titolo II è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati hanno l’obbligo di mantenere nella regione beneficiaria, individuata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale l’investimento oggetto dell’incentivo per cinque anni, ovvero di tre anni nel caso di PMI, dalla data di completamento dell’iniziativa finanziata. Nel caso di cui all’articolo 12, comma 8, lettera a), secondo periodo, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’incentivo.

2. Le imprese artigiane beneficiarie dei finanziamenti FRIE ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b), hanno l’obbligo di mantenere l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002 per un periodo di cinque anni dalla data di completamento dell’iniziativa, salvo quanto previsto all’articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002.

**Art. 33**

**Conferma dell’incentivo**

1. In conformità all’articolo 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il finanziamento e la garanzia agevolati possono essere confermati dal Comitato di gestione purché l’impresa subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

**Art. 34**

**Adempimenti specifici**

1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui al titolo II degli incentivi di cui al titolo II bis ed i beneficiari finali delle garanzie agevolate di cui al titolo III hanno l’obbligo di:

a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti da contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

b) mantenere la sede operativa situata nel territorio regionale destinataria dell’intervento finanziario agevolato di cui al presente regolamento attiva per tutta la durata del finanziamento agevolato ovvero della garanzia agevolata e, qualora il contratto di finanziamento agevolato o l’operazione finanziaria garantita sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi.

c) consentire l’accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell’Amministrazione regionale, del Comitato di gestione, delle Segreteria FRIE e Fondo per lo sviluppo per lo svolgimento di ispezioni e controlli;

d) notificare al Comitato di gestione la cessazione dell’attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti presentati in base al presente regolamento e alle convenzioni tra Amministrazione regionale, Banche convenzionate e Cogaranti, nonché istituti finanziatori convenzionati, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento;

e) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento e alle convenzioni tra Amministrazione regionale, Banche convenzionate e Cogaranti, nonché istituti finanziatori convenzionati.

2. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al titolo II per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), hanno l’obbligo di:

a) adempiere alle operazioni descritte all’articolo 18;

b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del prestito;

c) dare copertura alle perdite d’esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del prestito;

d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell’aumento di capitale e del rimborso del prestito partecipativo.

**Art. 35**

**Sicurezza sul lavoro**

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell’incentivo. Ove questo sia già stato erogato, l’impresa beneficiaria e l’autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.

3. Nel caso della concessione di garanzie agevolate, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 comporta la revoca dell’incentivo ai sensi degli articoli 37, comma 1, e 39.

**Art. 36**

**Documentazione, ispezioni e controlli**

1. Il Comitato di gestione e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo acquisisce agli atti la documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento che la Banca convenzionata provvede a trasmettere in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012.

2. Il Comitato di gestionee le Segreterie Frie e Fondo per lo sviluppo effettua presso le imprese beneficiarie ovvero, eventualmente, presso le Banche convenzionate ed i Cogaranti, nonché gli istituti finanziatori convenzionati, ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione degli incentivi di cui al presente regolamento.

**Art. 37**

**Revoche**

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati in particolare:

a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;

b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario;

c) nel caso di liquidazione ovvero dell’instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell’impresa beneficiaria;

d) nel caso di inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 34, commi 1 e 2.

**Art. 38**

**Revoca dei finanziamenti agevolati**

1. Con riferimento ai finanziamenti agevolati di cui al titolo II ed all’articolo 19 quater, la revoca dell’incentivo ai sensi dell’articolo 37, comma 1, comporta la revoca del finanziamento agevolato e la restituzione delle somme erogate in applicazione dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. L’inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 31 comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota dello stesso proporzionale al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e al valore del bene cui l’inosservanza si riferisce come determinato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valore supera il 50 per cento dell’importo del finanziamento agevolato concesso, lo stesso è revocato nella sua interezza.

3. In base alla revoca di cui al comma 2, l’importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito in applicazione dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute.

**Art. 39**

**Revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia agevolata**

1. Con riferimento alle garanzie agevolate di cui al titolo III concesse a favore di PMI, la revoca dell’incentivo ai sensi dell’articolo 37, comma 1, comporta la revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia agevolata, costituita dalla differenza tra il premio annuale teorico di mercato, calcolato in applicazione del metodo di cui alla decisione della Commissione europea C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, ed il premio annuale effettivamente pagato dal beneficiario finale nel periodo precedente alla revoca dell’incentivo, con conseguente obbligo di versamento da parte del beneficiario finale alla Sezione per le garanzie dell’importo corrispondente a tale differenza maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di cinque punti percentuali, vigente al momento dei pagamenti dei premi, a decorrere dai medesimi e sino alla data della effettiva restituzione.

2. Con riferimento alle garanzie agevolate di cui al titolo III concesse a favore di grandi imprese, la revoca dell’incentivo ai sensi dell’articolo 37, comma 1, comporta la revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia agevolata, costituita dalla differenza tra il maggiore dei premi annui “esenti” stabilito nella Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 20 giugno 2008, ed i premi annuali effettivamente pagati nel periodo precedente alla revoca dell’incentivo, con conseguente obbligo di versamento da parte del beneficiario finale alla Sezione per le garanzie dell’importo corrispondente a tale differenza maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di cinque punti percentuali, vigente al momento dei pagamenti dei premi, a decorrere dai medesimi e sino alla data della effettiva restituzione.

3. In relazione alla maggiorazione degli interessi di cui ai commi 1 e 2, si applica l’articolo 49, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.

4. Nel caso in cui, in base a quanto previsto all’articolo 20, comma 5, il beneficiario finale non era tenuto a versare nel periodo precedente alla revoca dell’incentivo alcun premio effettivo, ai fini del calcolo degli interessi da versare alla Sezione per le garanzie ai sensi dei commi 1 e 2, si considerano quali momenti di pagamento il 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata la garanzia ed il 1° gennaio degli anni successivi.

5. Successivamente alla revoca dell’incentivo e fino alla prevista data di scadenza della garanzia agevolata, i beneficiari finali versano alla Sezione per le garanzie un premio annuo corrispondente al premio annuale teorico di mercato di cui al comma 1, nel caso in cui la garanzia agevolata sia stata concessa ad una PMI, ovvero al maggiore dei premi annui “esenti” stabilito nella Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, di cui al comma 2, nel caso in cui la garanzia agevolata sia stata concessa ad una grande impresa.

**Art. 39 bis**

**(Revoca dei contributi a fondo perduto)**

1. Con riferimento ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 19 ter, la revoca dell’incentivo ai sensi dell’articolo 37, comma 1, comporta la restituzione delle somme erogare in applicazione dell’articolo 48 della leggere regionale 7/2000.

**Art. 40**

**(Assistenza tecnica alle imprese)**

1. In conformità all’articolo 13, comma 17, della legge regionale 2/2012, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all' articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' articolo 85 della legge regionale 29/2005 , per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento.

**CAPO II**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 41**

**(Disposizioni transitorie)**

1. In sede di prima applicazione, l'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese finanziabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per l’utilizzo della provvista mista di cui all’articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), approvato con il decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118, e successive modifiche, è subordinato all'adozione di deliberazione autorizzativa della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

**Art. 42**

**(Abrogazioni e rinvii)**

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);

b) il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 352 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio);

c) il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 353 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio);

d) il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia).

2. Le norme dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, commi 24 e 25, della legge regionale 2/2012.

3. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Art. 43**

**Entrata in vigore e durata**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato 1**

(riferito all’articolo 32)

**Allegato A**

(riferito all’articolo 7)

|  |  |
| --- | --- |
| Garanzie | Valori cauzionali |
| Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi) | 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà |
| Ipoteca su altri immobili | 60% del valore di mercato |
| Ipoteca su terreni | 60% del valore di mercato |
| Privilegi su impianti, macchinari e attrezzature | 30% del valore di mercato |
| Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato | 80% del valore di borsa |
| Pegno su obbligazioni di enti pubblici | 80% del valore di borsa |
| Garanzie bancarie e dei confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 | 100% dell’importo |
| Garanzie di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a “buono” (capacità di pagamento adeguata) | 100% dell’importo |
| Garanzie degli altri confidi | 85% dell’importo |
| Fideiussioni delle altre assicurazioni | 80% dell’importo |
| Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati | 50% del valore di borsa |
| Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e SACE | 100% dell’importo |

**Allegato B** (¹)

Zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale

(riferito agli articolo 8, comma 2 e 14, comma 4)

**(ABROGATO)**

(¹) Allegato abrogato da art. 17, c 1, DPReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n.34)

**Allegato C - Settori di attività e tipologie di imprese esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, 19 bis, comma 1, e 21, comma 1) (¹)**

Settori di attività e tipologie di imprese esclusi

dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e) e paragrafo 4, lettera c), nonché dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, l’articolo 14 di tale regolamento non si applica in particolare:

- agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

- agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;

- agli aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell’articolo 2, numero 18, è considerata “in difficoltà” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a

1,0;

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi

dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (“de minimis”)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE)

n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "*de minimis*" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

(¹) Allegato sostituito da art. 18, c1. DPReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n.34)

**Allegato D**

– Attività di servizi

(riferito all’articolo 15, comma 1, lettera b)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ateco 2002 | Ateco 2007 | Dizione Ateco 2007 |
|  |  |  |
|  |  | **Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti** |
|  | 52.10.1 | Magazzini di custodia e deposito per conto terzi |
|  | 52.10.2 | Magazzini frigoriferi per conto terzi |
| 50.20.5 | 52.21.6 | Attività di traino e soccorso stradale |
| 63.40 | 52.29 | Altre attività di supporto ai trasporti |
|  |  | **Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore** |
| 92.1/92.2 | 59.11 | Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 92.1 | 59.12 | Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 92.1 | 59.13 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 91.1/91.2 | 59.20.3 | Studi di registrazione sonora |
|  |  | **Attività di programmazione e trasmissione** |
| 92.2 | 60.1 | Trasmissioni radiofoniche |
| 92.2 | 60.2 | Programmazione e trasmissioni televisive |
|  |  | **Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse** |
| 72.1/72.2/72.6 | 62.0 | Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse |
|  |  | **Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici** |
| 72.3/72.4/72.6 | 63.1 | Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web |
| 72.6/74.87/92.4 | 63.9 | Altre attività dei servizi d'informazione |
|  |  | **Attività immobiliari** |
| 70.1 | 68.1 | Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
| 70.2 | 68.2 | Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing |
| 70.3 | 68.3 | Attività immobiliare per conto terzi |
|  |  | **Attività legali e contabilità** |
| 74.12 | 69.20.1 | Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile |
| 74.12 | 69.20.2 | Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci |
|  |  | **Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale** |
| 74.14/74.87 | 70.2 | Attività di consulenza gestionale |
|  |  | **Ricerca scientifica e sviluppo** |
| 73.1 | 72.1 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria |
| 73.2 | 72.2 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche |
|  |  | **Pubblicità e ricerche di mercato** |
| 74.4 | 73.1 | Pubblicità |
| 74.13 | 73.2 | Ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
|  |  | **Altre attività professionali, scientifiche e tecniche** |
| 74.81.2 | 74.20.1 | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |
| 74.85 | 74.3 | Traduzione e interpretariato |
|  |  | **Attività di noleggio e leasing operativo** |
| 71.1/71.2 | 77.1 | Noleggio di autoveicoli |
| 71.4 | 77.2 | Noleggio di beni per uso personale e per la casa |
| 71.3 | 77.3 | Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali |
|  |  | **Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale** |
| 74.5 | 78.10 | Attività di agenzie di collocamento |
| 74.5 | 78.20 | Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) |
| 74.5 | 78.30 | Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane |
|  |  | **Servizi di vigilanza e investigazione** |
| 74.6 | 80.1 | Servizi di vigilanza privata |
| 74.6 | 80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
| 74.6 | 80.3 | Servizi investigativi privati |
|  |  | **Attività di servizi per edifici e paesaggio** |
| 74.3 | 81.1 | Servizi integrati di gestione agli edifici |
| 74.7 | 81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
|  |  | **Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese** |
| 74.85 | 82.19 | Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio |
| 74.86 | 82.2 | Attività dei call center |
| 74.87 | 82.3 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 74.14/74.87 | 82.91 | Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali |
| 74.85/74.87 | 82.99 | Altri servizi di supporto alle imprese nca |
|  |  | **Istruzione** |
| 80.4 | 85.53.0 | Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |
| 80.4 | 85.59.2 | Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale |
| 80.4 | 85.59.3 | Scuole e corsi di lingua |
| 80.4 | 85.59.9 | Altri servizi di istruzione nca |
| 74.14 | 85.60 | Attività di supporto all'istruzione |
|  |  | **Sanità e assistenza sociale** |
|  | 86.2 | Servizi degli studi medici e odontoiatrici |
|  | 86.9 | Altri servizi di assistenza sanitaria |
|  | 86.10 | Servizi ospedalieri |
|  | 87.10 | Strutture di assistenza infermieristica residenziale |
|  | 87.20 | Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali |
| 85.31 | 87.30 | Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili |
|  | 87.90 | Altre strutture di assistenza sociale residenziale |
|  | 88.10 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
|  | 88.91 | Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili |
|  | 88.99 | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
|  |  | **Attività creative, artistiche e di intrattenimento** |
| 92.3 | 90.02 | Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
|  |  | **Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento** |
| 92.61 | 93.11 | Gestione di impianti sportivi |
| 92.61 | 93.13 | Palestre |
|  |  | **Altre attività di servizi per la persona** |
| 92.3/92.7 | 93.2 | Attività ricreative e di divertimento |
| 93.01.2 | 96.01.2 | Altre lavanderie, tintorie |
| 93.03 | 96.03 | Servizi di pompe funebri e attività connesse |
| 93.04 | 96.04.01 | Servizi dei centri per il benessere fisico |

**Allegato E**

Attività con ammontare massimo dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo maggiorati (riferito all’articolo 19, comma 5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ateco 2002 | Ateco 2007 | Dizione Ateco 2007 |
|  |  | **Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli** |
| 50.1 | 45.1 | Commercio di autoveicoli |
| 50.20.5 | 45.20.9 | autolavaggio e altre attività di manutenzione |
| 50.3 | 45.31.0 | commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli |
| 50.3 | 45.32.0 | commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli |
| 50.40.1 | 45.40.1 | commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori |
| 50.40.2 | 45.40.2 | commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori |
|  |  | **Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)** |
| 51.1 | 46.1 | Intermediari del commercio |
| 51.2 | 46.2 | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi |
| 51.3 | 46.3 | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
| 51.4 | 46.4 | Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale |
| 51.4/51.8 | 46.5 | Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC |
| 51.8 | 46.6 | Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture |
| 51.4/51.5/51.9 | 46.7 | Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti |
| 51.9 | 46.9 | Commercio all'ingrosso non specializzato |
|  |  | **Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)** |
| 52.1 | 47.1 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati |
| 52.2 | 47.2 | Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati |
| 50.5 | 47.3 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
| 52.4 | 47.4 | Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati |
| 52.4 | 47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
| 52.4 | 47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
| 52.3/52.4/52.5/52.6 | 47.7 | Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati |
| 52.6 | 47.8 | Commercio al dettaglio ambulante |
| 52.6 | 47.9 | Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati |
|  |  | **Attività dei servizi di ristorazione** |
| 55.3 | 56.1 | Ristoranti e attività di ristorazione mobile |
| 55.5 | 56.2 | Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione |
| 55.4 | 56.3 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
|  |  | **Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore** |
| 92.1/92.2 | 59.11 | Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 92.1 | 59.12 | Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 92.1 | 59.13 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 91.1/91.2 | 59.20.3 | Studi di registrazione sonora |
|  |  | **Attività di programmazione e trasmissione** |
| 92.2 | 60.1 | Trasmissioni radiofoniche |
| 92.2 | 60.2 | Programmazione e trasmissioni televisive |
|  |  | **Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse** |
| 72.1/72.2/72.6 | 62.0 | Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse |
|  |  | **Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici** |
| 72.3/72.4/72.6 | 63.1 | Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web |
| 72.6/74.87/92. | 4 63.9 | Altre attività dei servizi d'informazione |
|  |  | **Attività legali e contabilità** |
| 74.12 | 69.20.1 | Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile |
| 74.12 | 69.20.2 | Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci |
|  |  | **Ricerca scientifica e sviluppo** |
| 73.1 | 72.1 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria |
| 73.2 | 72.2 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche |
|  |  | **Pubblicità e ricerche di mercato** |
| 74.4 | 73.1 | Pubblicità |
| 74.13 | 73.2 | Ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
|  |  | **Altre attività professionali, scientifiche e tecniche** |
| 74.81.2 | 74.20.1 | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |
| 74.85 | 74.3 | Traduzione e interpretariato |
|  |  | **Attività di noleggio e leasing operativo** |
| 71.1/71.2 | 77.1 | Noleggio di autoveicoli |
| 71.4 | 77.2 | Noleggio di beni per uso personale e per la casa |
| 71.3 | 77.3 | Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali |
|  |  | **Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse** |
| 63.3 | 79.1 | Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
| 63.3 | 79.9 | Altri servizi di prenotazione e attività connesse |
|  |  | **Servizi di vigilanza e investigazione** |
| 74.6 | 80.1 | Servizi di vigilanza privata |
| 74.6 | 80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
| 74.6 | 80.3 | Servizi investigativi privati |
|  |  | **Attività di servizi per edifici e paesaggio** |
| 74.3 | 81.1 | Servizi integrati di gestione agli edifici |
| 74.7 | 81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
|  |  | **Istruzione** |
| 80.4 | 85.53.0 | Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |
| 80.4 | 85.59.2 | Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale |
| 80.4 | 85.59.3 | Scuole e corsi di lingua |
| 80.4 | 85.59.9 | Altri servizi di istruzione nca |
| 74.14 | 85.60 | Attività di supporto all'istruzione |
|  |  | **Sanità e assistenza sociale** |
|  | 86.2 | Servizi degli studi medici e odontoiatrici |
|  | 86.9 | Altri servizi di assistenza sanitaria |
|  | 86.10 | Servizi ospedalieri |
|  | 87.10 | Strutture di assistenza infermieristica residenziale |
|  | 87.20 | Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali |
| 85.31 | 87.30 | Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili |
|  | 87.90 | Altre strutture di assistenza sociale residenziale |
|  | 88.10 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
|  | 88.91 | Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili |
|  | 88.99 | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
|  |  | **Attività creative, artistiche e di intrattenimento** |
| 92.3 | 90.02 | Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
|  |  | **Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento** |
| 92.61 | 93.11 | Gestione di impianti sportivi |
| 92.61 | 93.13 | Palestre |
|  |  | **Altre attività di servizi per la persona** |
| 92.3/92.7 | 93.2 | Attività ricreative e di divertimento |
| 93.01.2 | 96.01.2 | Altre lavanderie, tintorie |
| 93.03 | 96.03 | Servizi di pompe funebri e attività connesse |
| 93.04 | 96.04.01 | Servizi dei centri per il benessere fisico |